



# Città di Altamura

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

SETTORE V - POLIZIA LOCALE

Via del Mandorlo n. 21

Tel 080/3165111 – fax 080/3165100

polizialocale@pec.comune.altamura.ba.it

Ordinanza Sindacale Nr.35 del 30/06/2023

Oggetto: DIVIETO DEL GIOCO DEL PALLONE, DI TUTTI I GIOCHI, SPORT E ALTRE ATTIVITA' CHE ARRECHINO MOLESTIE, DISTURBO O METTANO IN PERICOLO L'INCOLUMITA' DELLE PERSONE O POSSANO DANNEGGIARE BENI IN PIAZZA DUOMO E TUTTE LE PIAZZE E LE VIE DEL CENTRO STORICO.

## IL SINDACO

**Premesso** che con nota datata 12.04.2022, acquisita al Prot. Gen. dell'Ente al n. 35013 del 15.04.2022, la Diocesi di Altamura – Gravina – Acquaviva delle Fonti, in persona del responsabile dei Beni Culturali, rappresentando il verificarsi di numerosi episodi di vandalismo e di disturbo ai danni nella Cattedrale cittadina, chiedeva l'adozione di provvedimenti finalizzati al divieto del gioco del pallone e altre attività nei pressi del marciapiede laterale della Cattedrale e delle scale della porta angioina- -----

**Considerato** che:-----

- i giochi con il pallone determinano disturbo alla quiete dei cittadini nonché pericolo per l'incolumità e la sicurezza delle persone e/o per l'integrità del patrimonio privato e pubblico, con il danneggiamento di beni aventi valore storico e artistico-----
- in particolare in Piazza Duomo sono state danneggiate più volte le pregiate vetrate, ad opera di ignoti a seguito di pallonate;-----
- le condotte di cui sopra rappresentano un pregiudizio per i diritti fondamentali delle persone in quanto impediscono l'utilizzo libero e tranquillo di spazi ed aree pubbliche, nonché il riposo delle persone, e determinano un elevato rischio per la tutela dei beni pubblici, di pregio storico e artistico inestimabile, quali la Cattedrale cittadina;-----

**Valutata** la necessità, alla luce di quanto evidenziato, di:-----

- predisporre strumenti per scoraggiare l'utilizzo dell'area citata e di tutto il centro storico per lo svolgimento del gioco del pallone e di tutte quelle attività che sono di nocimento per il decoro e la sicurezza delle persone;-----
- intraprendere ogni utile iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita e la convivenza civile ed a migliorare le condizioni di vivibilità del centro storico;-----
- intervenire al fine di eliminare situazioni che possano pregiudicare il decoro e la vivibilità urbana.-----

**Ritenuto**, quindi opportuno, vietare in Piazza Duomo e in tutto il Centro Storico lo svolgimento di giochi con il pallone, di qualsiasi gioco o sport, che non siano preventivamente autorizzati, allo scopo di garantire l'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici nonché scongiurare pericoli per l'incolumità delle persone e del patrimonio artistico e storico.-----

**Visti:**

- l'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni.-----
- l'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;-----
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;-----

**ORDINA**

che in Piazza Duomo e in tutte le vie del Centro Storico sia vietato:-----

- il gioco del pallone (calcio) in tutte le forme e modalità di svolgimento;-----
- tutti i giochi o sport collettivi o individuali che non siano preventivamente autorizzati;-----
- bivaccare o porre in essere attività che determinano disturbo alla quiete dei cittadini nonché pericolo per l'incolumità e la sicurezza delle persone e/o per l'integrità del patrimonio privato e pubblico, con il danneggiamento di beni aventi valore storico e artistico.-----

Fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, le violazioni della presente ordinanza sono punite, secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis, commi 1 e 1bis del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00. -----

Ai sensi dell'articolo 16 della legge 24.11.1981, n. 689, ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 50,00 (doppio del minimo).-----

E' fatta salva la facoltà per gli organi accertatori di provvedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose utilizzate per commettere la violazione, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 689/1981.-----

All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente ordinanza.-----

La Polizia Locale e le forze di Polizia presenti sul territorio sono incaricate dell'attuazione della presente ordinanza, intimando anche l'immediata cessazione dell'illecito da parte degli autori.---

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n°241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:-----

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro i termini previsti dal D.Lgs. n°104 del 2 luglio 2010;-----


- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.-----

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 00:01 del giorno 06.07.2023 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Altamura.-----

La presente Ordinanza sia trasmessa a:

- Sig. Prefetto di Bari-----
- Sig. Questore di Bari-----
- Comandante Compagnia dei Carabinieri di Altamura-----
- Comandante Tenenza Guardia di Finanza di Altamura-----
- Comandante Polizia Locale di Altamura-----

Il Comandante della Polizia Locale  
Dirigente Stefaneli d.ssa Maria Paola



**IL SINDACO**  
Prof. Vitanonio Petronella

